

Cuneo, 1 aprile 2023

Prot. SN – 14-2023 Esposto enti pensione

All' INPS

Direzione provinciale di Torino

direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it

Alla Corte dei Conti

Procura Regionale per il Piemonte

piemonte.procura@corteconticert.it

Al Pro tempore Ministro dell'Interno

gabinetto.ministro@pec.interno.it

p.c. Al Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comandante VV.F. di Torino

D.S. Ing. Vincenzo Bennardo

com.torino@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direttore Regionale VV.F. Piemonte

D.G. Ing. Carlo Dall'Oppio

dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Assenza comunicazione all'INPS informazioni previste dal D.Lgs dell'11 agosto 1993 n. 374, modifiche del Decreto Ministero del lavoro del 19 maggio 1999 e D.Lgs 67/2011 e ss.mm.ii..

La segreteria della scrivente F.I.S.I. Vigili del Fuoco., riceve frequentemente dagli iscritti segnalazioni relative all'impossibilità di vedersi riconosciuti i benefici previsti per le mansioni usuranti e particolarmente usuranti come in oggetto. Con la presente, la scrivente, espone e notifica agli Organi in indirizzo quanto segue.

Premesso che l'Art 2 del Decreto 21 agosto 2019 n. 127 recita "... le funzioni di datore di lavoro sono assolute anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio..."; vale a dire il comandante provinciale VV.F. (come da nomine allegate alla presente) è il diretto responsabile anche per gli adempimenti datoriali di Legge. Nel caso del comando VV.F. di Torino il comandante – dirigente / datore di lavoro è il Sig. Vincenzo Bennardo (dal 07/12/2022); cronologicamente preceduto nella funzione dai:

Sig. Agatino Carrolo (dal 01/03/2021 fino al 06/12/2022);

Sig Marco Frezza (fino al 28/02/2021).

Tra gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 67/2011 e ss.mm.ii. è previsto l'invio delle comunicazioni all'INPS. Il personale operativo VV.F., inserito nelle sezioni (A,B,C,D) ad orario 12/24 – 12/48, svolge regolarmente almeno 67 turni notturni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 [già decurtate del riposo (chiamato salto turno) e di tutti i congedi annui teoricamente fruibili, che

vista la gravissima carenza d'organico non sono, di fatto, fruibili causa le esigenze di servizio; salvo ulteriori rientri in straordinario]. Per dare un ordine di grandezza, per il comando VV.F. di Torino, il personale in tale condizione è di oltre 500 (dicasi cinquecento) unità!

Premesso che il D. lgs del 30 aprile 1997, n. 165 fissa i limiti di età ordinamentali per il personale delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del fuoco.

In base a quanto previsto dal D.Lgs dell'11 agosto 1993, n. 374, art. 2, comma 1, " Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, **il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati**" ((Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, **inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati.**)).

L'elenco delle attività particolarmente usuranti sono definite dall'articolo 1 e dalla tabella A del D.Lgs. n.374 del 11 agosto 1993, in seguito, come previsto, modificata dal decreto del ministero del lavoro del 19 maggio 1999, il quale ad articolo 2 comma 1 elenca le caratteristiche delle **mansioni particolarmente usuranti** tra cui: —«*lavori in galleria, cava o miniera*»: *mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità*;—*lavori nelle cave*: *mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale*;—*lavori nelle gallerie*: *mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità*;—«*lavori in cassoni ad aria compressa*—«*lavori svolti dai palombari*»; e —«**lavori ad alte temperature**»: **mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione**, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale.

Il decreto ministero del lavoro e della previdenza sociale; **DECRETO 17 aprile 2001 Attuazione dell'art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura** specifica il significato della locuzione; lavori ad alte temperature, mansioni che espongono ad alte temperature (*contenuta nel decreto ministero del lavoro 19 maggio 1999*) difatti all'articolo 2 recita: "**2. Per l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'art.2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata dovrà comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dall'allegata tabella 1.**". Tale tabella prevede dei valori limite non superabili perciò (sono valori limite), se non riconoscendo i benefici connessi, divisi a seconda dello sforzo lavorativo richiesto, con valori di indice di calore massimi compresi tra 30°C (*sforzi pesanti*) e 32,5°C (*sforzi leggeri*), oltretutto l'attività interventistica non permette normali "obbligatorie" pause ma spesso si è costretti a proseguire ad oltranza (*talvolta per giorni consecutivi*) o, una volta finito incendio, si viene "dirottati" su altri soccorsi.

Lo sforzo lavorativo è definito dalla **norma ISO8996** che classifica: lo spostamento manuale di carichi e la salita su scale tra gli sforzi pesanti (*frequenze cardiache tra 160 e 184 bpm*)^{all 1}, entrambe attività molto comuni per i vigili del fuoco e spesso svolte congiuntamente.

Il metodo di calcolo dell'indice di calore è definito da **norma UNI EN ISO 7243:2017** e prevede oltretutto un fattore di adeguamento del vestiario dei vigili del fuoco (*da sommare*) pari a 11°C rispetto ai valori "ambientali" riscontrati, tale fattore tiene conto della scarsissima traspirazione dei dpi, come specificato di seguito il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha svolto studi pubblicati nella sezione Biblioteca Digitale del sito istituzionale www.vigilfuoco.it^{all 2} a riguardo certificando che il vigile del fuoco è costretto a lavorare per lunghi periodi oltre i 40°C di temperatura (contatto pelle) con punte di 45°C, che considerata già solo l'umidità media ambientale (*ben minore di quella effettiva considerata la scarsa traspirabilità, mancante climatizzazione e che gli incendi si spengono con acqua che vaporizzando*

aumenta l'umidità), conduce a valori di indice di calore superiori a 40°C, a cui occorre aggiungere il fattore adeguamento vestiario di 11°C raggiungendo indici di calore superiori a 51°C, quasi doppi rispetto ai massimi previsti da tabella 1 decreto ministero lavoro e previdenza sociale del 17 aprile 2001. A buon fine si allega la documentazione in nota.

La scrivente O.S. ricorda che il personale operativo e turnista è tenuto al rispetto degli obblighi di vestizione (vale a dire che negli interventi di Soccorso e in molti corsi e addestramenti è previsto di indossare i D.P.I. di terza categoria, altamente protettivi e non traspiranti) previsti *alla lett. A della Circolare N° 11 - Prot. N°. 2167 / 4301 - del 17 Settembre 2004 del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Ufficio Ispettore Generale capo*^{all 3}.

Suddetto Decreto obbliga i datori di lavoro a comunicare all'ente previdenziale i nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni **particolarmente usuranti**.

Tanto premesso si evidenzia che la scrivente O.S. (via pec) in data 05/01/2023 aveva già evidenziato agli organi competenti del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la manchevolezza dell'applicazione di Legge con le conseguenti criticità, senza ricevere riscontro.

<https://www.fisivigilidelfuoco.it/2023/01/05/pensioni-clamorosa-negligenza-del-dipartimento-vigili-del-fuoco/>

Evidenziato quanto sopra, oltre ai risvolti civili e penali, potrebbero generarsi situazioni paradossali in cui personale che non ha potuto usufruire di quanto previsto potrebbe incappare in infortunio, anche grave, o decesso in età per la quale avrebbe dovuto trovarsi collocato a riposo; con tutti i danni, anche erariali, previsti dalla casistica in base alla normativa vigente.

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

* F.to Il segretario nazionale F.I.S.I.-V.V.F.
Antonino Musco

* ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Documento privo di firma gestito in formato digitale
Art.3 D.Lgs. n.39/1993 - G.U. n.42 del 20.02.1993

all 1 Perroni F., Dipartimento di Scienze mediche Università degli studi di Torino, Suism "La prestazione dei Vigili del Fuoco durante attività di soccorso simulata", presentato a convegno "Risposte adattative dei vigili del fuoco durante stress fisico" presso Istituto Superiore Antincendi (ISA) in Roma il 12 maggio 2017.

all 2 Buonpane L., Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, Il comfort termico dei dispositivi di protezione individuale del vigile del fuoco, presentato a convegno "Risposte adattative dei vigili del fuoco durante stress fisico" presso Istituto Superiore Antincendi (ISA) in Roma il 12 maggio 2017.

all 3 Circolare N° 11 del 17 settembre 2004 (Prot N° 2167-4301)